

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA
PER IL CASO DI MORTE**

Mediolanum Personal Life Serenity

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- a) la Nota Informativa
- b) le Condizioni di Assicurazione
- c) il Glossario
- d) il Modulo di Adesione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione alla proposta di assicurazione.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

È un prodotto di



INDICE

NOTA INFORMATIVA

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	1/10
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	2/10
C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale	4/10
D. Altre informazioni sul contratto	7/10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1/8
-----------------------------------	-----

GLOSSARIO	1/2
-----------------	-----

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Compagnia di Assicurazione

Mediolanum Vita S.p.A. (di seguito "Mediolanum Vita" o "la Compagnia"), Compagnia di assicurazione di diritto italiano capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A., Società con unico Socio - L'impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con:

- Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio (MI)
- R.E.A. (MI) 842196
- Codice fiscale / Partita IVA / Numero Registro Imprese di Milano 01749470157
- tel. +39.029049.1
- sito Internet www.mediolanumvita.it
- indirizzo e-mail info@bancamediolanum.it
- indirizzo di posta elettronica certificata mediolanumvita@pec.mediolanum.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 06.07.1973 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 27.07.1973, ed iscritta al nr. 1.00041 della Sezione 1 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Società di Revisione - alla data di redazione del presente Fascicolo: Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona, 25, 20144 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Si riportano di seguito alcune informazioni significative sulla situazione patrimoniale di Mediolanum Vita S.p.A., relative all'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2017):

Patrimonio netto: 548.760.047euro

Capitale Sociale: 207.720.000 euro

Totale delle riserve patrimoniali: 341.040.047euro.

Si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Solvency (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 2015/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467), la Compagnia ha calcolato i nuovi ratio patrimoniali conformemente alla disciplina di settore. In particolare il Solvency Capital Requirement Ratio calcolato sulla base dei dati ad oggi disponibili è pari a 140,97%, mentre il Minimum Capital Requirement Ratio è pari a 472,78%.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) deve riflettere e misurare il livello di capitale che consente all'impresa di assicurazione di assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. Rappresenta il capitale che deve esser detenuto dall'impresa di assicurazione per garantire che la stessa sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti (e a quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi) su un dato orizzonte temporale con un predefinito livello di confidenza (un anno e 99,5%).

Il Minimum Capital Requirement (MCR) rappresenta il livello di capitale minimo al di sotto del quale l'operatività di un'impresa assicurativa presenta un rischio inaccettabile per gli assicurati, tale da rendere necessari interventi di Vigilanza più gravi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni. Il Contraente definisce la durata contrattuale prescelta compilando opportunamente e sottoscrivendo il Modulo di Proposta che costituisce la Proposta di Assicurazione.

L'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta sarà non inferiore a 18 o superiore a 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e non potrà essere superiore a 80 anni compiuti alla scadenza. La Compagnia inoltre potrà valutare la sottoscrizione del contratto qualora l'Assicurato abbia un'età superiore a 65 anni e non superiore a 70 anni alla data di sottoscrizione, a fronte di specifici accertamenti sanitari.

Il contratto prevede l'applicazione di una tariffa il cui premio è calcolato in base al capitale assicurato, alla durata della polizza, all'età, allo stile e abitudini di vita, alle condizioni di salute, all'attività professionale/sportiva dell'Assicurato.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) Prestazioni in caso di decesso

MEDIOLANUM PERSONAL LIFE SERENITY è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte il cui obiettivo è garantire, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo della copertura assicurativa, la corresponsione ai Beneficiari del capitale assicurato risultante a tale data.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Mediolanum Vita garantisce il pagamento del capitale assicurato, in base all'importo del premio versato, in un'unica soluzione ovvero secondo le modalità previste dal servizio "Flash Benefit" descritte al successivo punto c).

Qualora alla scadenza contrattuale l'Assicurato sia ancora in vita, la polizza si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione in caso di sottoscrizione della Copertura Complementare Infortuni, di seguito descritta al punto b).

Avvertenza: si segnala che il presente contratto prevede cause di limitazione della prestazione in caso di decesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

b) Coperture complementari

Oltre alla prestazione principale sopra descritta, il Contraente ha la facoltà di optare per la sottoscrizione di una Copertura Complementare Infortuni che prevede il riconoscimento, in caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza il decesso dello stesso entro un anno dal verificarsi dell'infortunio, un capitale aggiuntivo, con un massimo di 300.000 euro, pari al capitale assicurato per il caso di morte, o al doppio dello stesso, come descritto agli Artt. 6 e 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: si segnala che il presente contratto prevede cause di limitazione della copertura complementare, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

c) Opzioni contrattuali

La modalità di liquidazione "Flash Benefit" consiste nella facoltà, da parte del Contraente, di indicare, in fase di sottoscrizione di MEDIOLANUM PERSONAL LIFE SERENITY e senza alcun costo aggiuntivo, un "Beneficiario Irrevocabile" al quale verrà erogato quale anticipo il 10% del capitale assicurato fino ad un massimo di 10.000 euro, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione prevista dall'Art.18 delle Condizioni di Assicurazione.

Unitamente a tale documentazione, il Beneficiario Irrevocabile dovrà fornire indicazioni circa le modalità di erogazione dell'importo.

Il restante importo del capitale assicurato alla data del decesso verrà liquidato ai Beneficiari come descritto al precedente punto a).

Fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato si sottoponga a visita medica, Mediolanum Vita applica

un periodo cosiddetto di “carenza” di sei mesi a partire dal perfezionamento del contratto, durante i quali, in caso di decesso dell’Assicurato, corrisponderà ai Beneficiari, invece del capitale assicurato, una somma pari all’ammontare dei premi versati fatte salve le esclusioni riportate all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

L’assunzione del rischio da parte di Mediolanum Vita comporta il preventivo accertamento delle condizioni generali dell’Assicurato, da effettuarsi:

- Analizzando il Questionario – allegato alla Proposta di Assicurazione – compilato dall’Assicurato e con il quale egli informa la Compagnia sul proprio stato di salute, sulle proprie attività professionali e sportive e sul proprio stile di vita e abitudini;
- Richiedendo all’Assicurato - ovvero lo stesso può espressamente richiedere – di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari o informazioni aggiuntive sull’attività professionale, sportiva e sulle abitudini e stile di vita dell’Assicurato.

Il capitale assicurato non potrà essere inferiore a 100.000 euro. Inoltre:

- i) per le proposte di polizza con capitale assicurato fino a 400.000 euro verrà richiesta la compilazione del questionario, fatta salva la facoltà della Compagnia di richiedere eventuali ulteriori accertamenti;
- ii) per le proposte di polizza con capitale assicurato superiore a 400.000 euro o nel caso in cui l’Assicurato al momento della sottoscrizione abbia un’età superiore ai 65 anni (nei casi previsti dall’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione), verranno richiesti gli specifici accertamenti sanitari resi noti dalla Compagnia al momento della sottoscrizione della Proposta;
- iii) nel caso in cui il capitale assicurato sia superiore a 700.000 euro la Compagnia richiederà ulteriori informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Assicurato. Al riguardo, si precisa che l’importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Per capitali assicurati superiori a 400.000 euro e per Assicurati di età superiore ai 65 anni (nei casi previsti dall’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione) la Compagnia, in collaborazione con Blue Assistance S.p.A., mette a disposizione dell’Assicurato un Servizio di prenotazione telefonica (Numero Verde 800.075651) degli accertamenti sanitari cui deve sottoporsi ai fini della conclusione del contratto di assicurazione, il cui costo rimane comunque a carico dell’Assicurato stesso. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia potrà accollarsi totalmente o parzialmente il costo degli accertamenti anche in occasione di campagne promozionali, dandone notizia al Contraente al momento della sottoscrizione.

È estremamente importante che il Contraente, e l’Assicurato se persona diversa, prestino la massima attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta, relative al questionario, e che rilascino dichiarazioni complete e veritiere.

4. Premi

Il premio, cioè l’importo dovuto dal Contraente a Mediolanum Vita, è calcolato in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell’età, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita nonché delle attività professionali/sportive svolte dall’Assicurato.

La Compagnia, in funzione delle informazioni fornite dall’Assicurato mediante la compilazione di un apposito questionario, si riserva di applicare alla tariffa uno sconto ovvero una maggiorazione sul premio.

In particolare, la Compagnia valuterà le informazioni rilasciate dall’Assicurato su:

- attività professionale e relativo inquadramento;
- attività sportiva;
- anamnesi familiare e personale (decessi causati da malattie cardiovascolari o tumori all’interno del nucleo familiare, valori pressori, livello di colesterolo degli ultimi 24 mesi, costituzione fisica);
- stile di vita e abitudini (uso di tabacco, droghe, alcol).

Le informazioni dettagliate sulla misura degli specifici sconti o maggiorazioni previste nonché sulle relative modalità di applicazione sono disponibili presso il Soggetto Distributore della Compagnia che le renderà note all’atto della sottoscrizione o in un momento successivo per i casi in cui la Compagnia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni. In tal caso Mediolanum Vita trasmetterà al Contraente un’appendice di contratto che dovrà

essere accettata ai fini della conclusione dello stesso.

La modifica in corso di contratto dei requisiti, che hanno determinato l'importo del premio all'atto della sottoscrizione, non incide sull'ammontare dello stesso che resta pertanto costante, fatta salva l'applicazione della rivalutazione ISTAT.

Il Contraente ha tuttavia l'obbligo di comunicare a Mediolanum Vita, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che determinino un aggravamento del rischio affinché la Compagnia possa valutare l'applicazione di una maggiorazione sul premio.

Gli importi dei premi sono comprensivi di tutti i caricamenti a qualsiasi titolo previsti dal contratto.

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente:

- a) definisce la durata del contratto compilando opportunamente la Proposta di Assicurazione;
- b) stabilisce le modalità di corresponsione dei premi, scegliendo versamenti annuali oppure usufruendo di rateazioni semestrali.

Il pagamento del primo premio annuo - o della prima rata di premio - dovuto in forma anticipata, al momento della sottoscrizione, può essere effettuato mediante assegno circolare/bancario non trasferibile intestato a Mediolanum Vita S.p.A., oppure tramite addebito diretto sul conto corrente del Contraente intrattenuto presso Banca Mediolanum S.p.A..

I premi successivi - o le rate di premio, in caso di frazionamento - successivi al primo vengono pagati alle successive ricorrenze stabilite mediante Disposizione Permanente Di Addebito (SDD), assegno circolare/bancario non trasferibile intestato a Mediolanum Vita S.p.A., oppure mediante bonifico bancario.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

In caso di estinzione del conto corrente bancario di appoggio per la Disposizione Permanente di Addebito (SDD), i premi possono essere versati attraverso assegno circolare/ bancario non trasferibile intestato a Mediolanum Vita S.p.A. o tramite bonifico bancario.

Si rinvia al successivo paragrafo 6 per l'indicazione dei costi applicati.

Il capitale assicurato opzionato in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed il premio della polizza saranno adeguati annualmente in base all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT, con le regole previste nell'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Non sono previsti meccanismi di partecipazione agli utili.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 Costi gravanti sul Premio

Costi fissi:

Non sono previsti costi fissi (spese di emissione, ecc.).

Costi variabili:

Sul premio sono applicati costi variabili in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell'età, dello stato di salute, delle abitudini e dello stile di vita, nonché delle attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato secondo le seguenti tabelle:

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE
Capitale assicurato: € 100.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	51,38%	50,00%	48,70%	45,97%
30	49,55%	47,50%	44,36%	40,67%
35	44,62%	41,78%	37,87%	34,16%
40	38,55%	34,69%	31,22%	28,23%
45	31,76%	28,67%	25,84%	23,65%
50	25,93%	23,81%	22,00%	20,55%

Capitale assicurato: € 200.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	47,78%	46,34%	45,12%	42,49%
30	45,89%	44,00%	41,04%	37,54%
35	41,22%	38,63%	34,98%	31,62%
40	35,65%	32,10%	28,98%	26,35%
45	29,49%	26,75%	24,25%	22,34%
50	24,31%	22,49%	20,92%	19,68%

Capitale assicurato: € 300.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	46,46%	45,00%	43,81%	41,23%
30	44,55%	42,73%	39,84%	36,43%
35	40,00%	37,50%	33,96%	30,73%
40	34,62%	31,18%	28,19%	25,70%
45	28,70%	26,09%	23,70%	21,89%
50	23,75%	22,04%	20,56%	19,38%

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE + COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI
Capitale assicurato: € 100.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	36,36%	35,71%	35,35%	34,38%
30	35,55%	35,00%	33,91%	32,40%
35	33,91%	32,93%	31,23%	29,47%
40	31,58%	29,73%	27,89%	26,14%
45	28,23%	26,42%	24,56%	22,98%
50	24,61%	23,11%	21,69%	20,48%

Capitale assicurato: € 200.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	34,00%	33,33%	33,01%	32,10%
30	33,17%	32,71%	31,71%	30,31%
35	31,69%	30,82%	29,25%	27,67%
40	29,59%	27,90%	26,25%	24,71%
45	26,57%	24,97%	23,30%	21,90%
50	23,34%	22,02%	20,78%	19,72%

Capitale assicurato: € 300.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
Età	5	10	15	20
25	33,17%	32,50%	32,20%	31,31%
30	32,34%	31,90%	30,94%	29,58%
35	30,91%	30,08%	28,57%	27,05%
40	28,91%	27,27%	25,69%	24,22%
45	26,01%	24,47%	22,87%	21,54%
50	22,90%	21,66%	20,47%	19,46%

I costi variabili sopra riportati sono applicati dalla Compagnia per l'acquisizione, amministrazione e gestione del contratto.

Altri costi:

Per capitali assicurati superiori a 400.000,00 euro è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica il cui costo è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto ed è a carico dell'Assicurato. Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Con riferimento alle tipologie di costo di cui al presente paragrafo, si riporta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte retrocessa ai distributori

Costo relativo alla copertura assicurativa caso morte	36,52% (*)
Costo relativo alla copertura assicurativa caso morte e alla copertura complementare infortuni	41,39% (*)

(*) Dato determinato sulla base dei costi e delle provvigioni definite nelle convenzioni di collocamento relativi all'intera vita del prodotto e che non tiene conto di eventuali *rappels*.

7. Sconti

La compagnia può riconoscere alla tariffa di polizza i seguenti sconti sul premio base:

- One: 15%;
- Plus: 25%;
- Top: 35%,

in funzione dei parametri legati all'attività professionale e sportiva, all'anamnesi familiare e personale nonché allo stile e alle abitudini di vita dell'Assicurato e in conformità con quanto maggiormente dettagliato al precedente paragrafo 4.

Avvertenza: le informazioni dettagliate sulla misura degli specifici sconti riconosciuti e sulle relative modalità di applicazione sono disponibili presso il Soggetto Distributore della Compagnia e saranno resi noti all'atto della sottoscrizione o in un momento successivo per i casi in cui la Compagnia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni. In tal caso Mediolanum Vita trasmetterà al Contraente un'appendice di contratto che dovrà essere accettata ai fini della conclusione dello stesso.

Inoltre, la Compagnia può applicare sconti di premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto di sindacato della controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.

la Compagnia o il Distributore, quest'ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Regime fiscale (alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo)

8.1 Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita rischio morte, sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni ai sensi dell'Art.

11 All. C della tariffa annessa alla L. 29/10/1961, n. 1216.

La quota parte di premio destinata alla copertura complementare soggiace all'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'Art. 5 All. A della tariffa annessa alla L. 29/10/1961 n. 1216.

8.2 Detrazione dei premi versati

Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art. 15, lett. f, D.P.R. 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell'anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge.

Nel computo degli importi massimi detraibili si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Qualora il contratto sia finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima Legge, lo status di "disabilità grave" del/i beneficiario/i dovrà essere comunicato alla Compagnia mediante l'invio della copia della apposita certificazione.

8.3 Tassazione della prestazione erogata in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte da Mediolanum Vita ai Beneficiari sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (Art. 6 c. 2 D.P.R. 22/12/86, n. 917, Art. 34 u.c. D.P.R. 29/09/73, n. 601, Art. 12 D. Lgs. 31/10/90, n. 346).

Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del premio iniziale da parte della Compagnia. La copertura assicurativa entra in vigore, sia nel caso in cui sia stata effettuata la visita medica sia nel caso in cui non sia stata effettuata, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto. La Compagnia in ogni caso comunicherà al Contraente la data di decorrenza all'interno del Documento di Polizza. Il Contraente ha la facoltà di richiedere una data di decorrenza successiva a quella stabilita secondo quanto sopra descritto: in tale caso la copertura assicurativa non può decorrere prima delle ore 24 del giorno di decorrenza stessa.

Per maggiori informazioni si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Risoluzione del Contratto e sospensione del Versamento dei premi

Avvertenza: se l'intero premio, o anche una sua rata, non viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, il contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti da Mediolanum Vita.

Il contratto può tuttavia essere riattivato, purchè l'Assicurato sia ancora in vita, nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata con le seguenti modalità:

- versando l'importo arretrato, fino al primo mese dalla scadenza della prima rata non pagata;
- pagando gli importi arretrati, aumentati degli interessi legali, per i mesi successivi fino al sesto dalla scadenza della prima rata non pagata.

Trascorso tale periodo di 6 mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica, da parte di Mediolanum Vita, dello stato di salute dell'Assicurato. Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non potrà comunque essere riattivato ed **i premi già versati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.**

Venendo a cessare per qualunque motivo il pagamento del premio di MEDIOLANUM PERSONAL LIFE SERENITY, anche l'eventuale assicurazione complementare infortuni si risolve di diritto; tuttavia con la riattivazione di MEDIOLANUM PERSONAL LIFE SERENITY, e purché nel frattempo l'Assicurato non abbia subito infortuni, può essere riattivata anche la presente assicurazione.

Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto Riduzione e Prestiti

Il presente contratto non ammette la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.

12. Revoca della Proposta

Il contraente può revocare la Proposta in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata a Mediolanum Vita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita restituirà al Contraente gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso secondo quanto indicato al precedente punto 9, avendo diritto alla restituzione dei premi versati per l'emissione della polizza al netto della eventuale quota del premio relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve darne comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita provvederà a rimborsare il valore, determinato secondo le modalità sopra descritte, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Mediolanum Vita provvede alla liquidazione della prestazione - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all'Art. 17 "Modalità di liquidazione delle prestazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 18 "Termini di prescrizione" delle Condizioni di Assicurazione). In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana.

17. Reclami

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, Mediolanum Vita riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento. Pertanto per la gestione dei reclami di propria competenza,

inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, e dell'archivio reclami, la Compagnia si è dotata di una specifica funzione aziendale (l'Ufficio Reclami) e ne garantisce l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

Stante quanto sopra, i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it.

Con riferimento ai reclami attinenti al comportamento di Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di intermediario che promuove e distribuisce la presente polizza - inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della stessa - gli stessi sono invece trattati dall'Ufficio Reclami di Banca Mediolanum S.p.A., via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio - MI (recapiti completi disponibili sul sito www.bancamediolanum.it/reclami-ricorsi-conciliazione), che è parimenti tenuta a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Resta inteso che gli eventuali reclami indirizzati alla Compagnia, ma aventi ad oggetto il comportamento di Banca Mediolanum S.p.A., nonché i reclami indirizzati alla Banca, ma aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale in qualità di intermediario che promuove e distribuisce la presente polizza, saranno prontamente e rispettivamente inoltrati dalla Compagnia alla Banca o viceversa, che provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, dandone contestuale notizia al reclamante. In tale caso, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo presso la Società ritenuta competente ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta al reclamante, le imprese forniscono una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Pertanto, qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro, da parte della Compagnia o dell'Intermediario, nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS e, nello specifico, rispettivamente al Servizio Tutela del Consumatore o al Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06/42133206, all'indirizzo di posta elettronica certificata ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all'IVASS sono predisposti utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'IVASS medesima e comunque devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione o all'intermediario e copia dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi, la cui risposta non sia pervenuta entro il termine previsto o ritenuta non soddisfacente dal reclamante;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia senza ritardo l'attività istruttoria dandone notizia al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel corso dell'istruttoria l'IVASS, oltre che al reclamante, può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi. La stessa può, inoltre, chiedere all'Impresa o all'intermediario di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell'impresa non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati. L'IVASS informa il reclamante nel caso di ricezione di reclami che esulano dalla propria competenza, trasmettendoli, se del caso, alla Consob o alla COVIP.

In alternativa si ricorda che, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo

- 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

18. Informativa in corso di contratto

Mediolanum Vita comunicherà per iscritto al Contraente ogni modifica intervenuta nelle informazioni sopra riportate nel corso della durata contrattuale per effetto di modifiche alla legislazione.

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia: www.mediolanumvita.it.

Mediolanum Vita invierà, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la certificazione dei premi versati. Gli obblighi relativi alle comunicazioni previste, ove preventivamente ed espressamente richiesto dal Contraente, possono essere assolti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti l'acquisizione su supporto duraturo.

19. Comunicazioni del contraente alla Compagnia

Si rammenta che, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, vi è l'obbligo di comunicare alla Compagnia i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengano in corso di contratto. Tali comunicazioni possono essere fatte pervenire, oltre che direttamente alla Compagnia (mediante lettera indirizzata a Mediolanum Vita S.p.A. - Palazzo Meucci, Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3, Milano - Italia), anche attraverso la società di distribuzione, Banca Mediolanum, o i suoi incaricati.

20. Conflitto di interessi

Mediolanum Vita ha stipulato con Banca Mediolanum un accordo per la distribuzione dei propri prodotti, per il tramite della Rete di Vendita di quest'ultima.


Sebbene Mediolanum Vita S.p.A. sia controllata da Banca Mediolanum S.p.A., tale situazione non comporta un pregiudizio per la clientela in quanto la Compagnia ha adottato una politica per la corretta identificazione e gestione dei conflitti di interesse, originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri, che tramite apposite misure di gestione e specifici controlli, mitigano le situazioni conflittuali nelle quali Mediolanum Vita, nell'ambito della propria attività, potrebbe trovarsi.

In generale, le parti si sono impegnate ad operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nonché ad organizzarsi per ridurre al minimo i rischi di conflitto di interessi e, in ogni caso, la Compagnia, anche in presenza di conflitto di interessi, opera nell'esecuzione del contratto in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

Inoltre, al fine di operare in modo integro e corretto, nell'interesse della clientela, la Compagnia è dotata altresì di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la responsabilità amministrativa delle società, persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/01, e di un Codice Etico che le consente, pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, di operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, impegnandosi ad ottenere, nel loro interesse, il miglior risultato possibile indipendentemente dal tipo di conflitto.

Mediolanum Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Mediolanum Vita S.p.A.
Il General Manager Operations
Luca Bevilacqua



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

MEDIOLANUM PERSONAL LIFE SERENITY è un contratto di assicurazione temporanea caso morte in base al quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere ai Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato; in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, la polizza si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.

È inoltre prevista la facoltà, per il Contraente, di abbinare alla copertura principale una Copertura Complementare Infortuni, che garantisce la corresponsione ai Beneficiari o agli aventi diritto di un capitale aggiuntivo a quello principale per il caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza il decesso dello stesso, a condizione che la morte si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'evento stesso, sempre che a tale data la polizza risulti pienamente in vigore.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Il contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del premio iniziale da parte della Compagnia.

La copertura assicurativa entra in vigore, sia nel caso in cui sia stata effettuata la visita medica sia nel caso in cui non sia stata effettuata, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.

L'efficacia del contratto è condizionata allo svolgimento da parte della Compagnia dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

La Compagnia in ogni caso comunicherà al Contraente la data di decorrenza all'interno del Documento di Polizza. Con l'accettazione della Proposta di Assicurazione la prestazione assicurata per il caso di decesso dell'Assicurato sarà garantita secondo le condizioni previste dai successivi Artt. 7 e 8 - Carenza. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'Assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza stessa. Qualora mancasse l'accettazione del rischio per motivi di carattere sanitario la Proposta decadrà automaticamente e Mediolanum Vita, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa presso la propria sede, comunicherà al Contraente la mancata accettazione

e restituirà gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

ART. 3) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO - INCONTESTABILITA'

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali per cui Mediolanum Vita non avrebbe dato il suo consenso o, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni Mediolanum Vita ha diritto:

- se esiste malafede o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile), di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza oppure di rifiutare, in caso di sinistro e in qualsiasi momento, ogni pagamento;
- se non esiste malafede o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile), di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si dovesse verificare prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta da Mediolanum Vita o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto, le somme assicurate saranno ridotte in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 4) DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Il contraente può revocare la Proposta di Assicurazione in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata a Mediolanum Vita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita restituirà al Contraente gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/ addebitate entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno. Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il versamento effettuato al netto dell'eventuale quota del premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

ART. 5) RISCHIO DI DECESSO

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, con le limitazioni di garanzia nel caso in cui il decesso sia avvenuto in uno dei Paesi indicati come Paese a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel Paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione. Il Contraente ha in ogni caso l'obbligo di comunicare alla Compagnia, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengano in corso di contratto. È escluso inoltre dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. La copertura è esclusa anche per decessi avvenuti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio e per decessi avvenuti in Paesi non a rischio ma conseguenti a malattie e/o infortuni contratti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In tutti i casi sopra indicati, Mediolanum Vita paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 6) IMPORTO DEL CAPITALE ASSICURATO

Mediolanum Vita si impegna a corrispondere ai

Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato determinato in base al capitale opzionato in fase di sottoscrizione per la copertura principale, che non potrà essere inferiore a 100.000 euro, e agli adeguamenti annuali descritti al successivo Art. 11. L'ammontare del capitale aggiuntivo assicurato con la Copertura Complementare Infortuni è pari all'importo per la copertura principale.

Il suddetto importo aggiuntivo sarà raddoppiato qualora il decesso avvenga a seguito di un infortunio:

- derivante all'Assicurato mentre si trova alla guida di veicoli e natanti purché, se richiesto, sia in possesso di regolare abilitazione a norma delle disposizioni vigenti;
- causato all'Assicurato come pedone, passeggero o bagnante da qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto pubblico terrestre, marittimo, lacuale, fluviale;
- occorso all'Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile, purché egli non sia membro dell'equipaggio, l'aeromobile sia autorizzato al volo ed il pilota sia titolare di brevetto idoneo.

In ogni caso, il capitale assicurato con la Copertura Complementare Infortuni non può essere superiore a 300.000 euro.

ART. 7) CARENZA DELLA COPERTURA PRINCIPALE

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza purché si sottoponga a visita medica.

In ogni caso Mediolanum Vita richiede che l'Assicurato si sottoponga a visita medica per capitali assicurati superiori a 400.000,00 euro, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Se invece il contratto viene assunto senza visita medica, rimane convenuto che, qualora il decesso avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto e tutti i premi dovuti siano stati regolarmente versati, Mediolanum Vita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Mediolanum Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo,

paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo restando quanto disposto dall'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che Mediolanum Vita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, ed avvenga:

- entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza, in caso di contratto assunto senza visita medica;
- entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto, in caso di contratto assunto con visita medica ma in cui l'Assicurato non abbia aderito alla richiesta di Mediolanum Vita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.

ART. 8) COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI

8.1. CARENZA

La Copertura Complementare Infortuni è sospesa durante l'arruolamento volontario o in caso di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

La copertura riprende vigore non appena sono cessate le sopraccitate cause di sospensione.

8.2. ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla Copertura Complementare Infortuni:

- gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e simili;
- gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie

azioni delittuose e dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;

- gli infortuni avvenuti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio e quelli avvenuti in Paesi non a rischio ma conseguenti a malattie e/o infortuni contratti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio;
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, terremoti, alluvioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta della trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni derivanti dall'esercizio delle seguenti attività sportive: scalata di qualsiasi tipo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta, sci acrobatico, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, polo e caccia a cavallo, rugby, pesca subacquea, baseball;
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ed alle relative prove ed allenamenti salvo che si tratti di:
 - raduni automobilistici e gare di regolarità pura;
 - altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore e gli sport esclusi al punto precedente; - regate veliche o raduni cicloturistici;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall'uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall'Assicurato come pilota di aereo o come membro dell'equipaggio; gli infortuni subiti dall'Assicurato come passeggero di aeromobile non autorizzato al volo e con pilota non titolare di brevetto.

8.3. DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Ai fini della Copertura Complementare Infortuni si considera infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva del suo decesso.

Sono inoltre considerati infortuni i seguenti eventi:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;

- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
- i morsi di animali, le punture e le ustioni di animali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni considerati risarcibili;
- l'avvelenamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- le lesioni determinate da sforzo (esclusi gli infarti e le ernie);
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e le altre cure rese necessarie da infortunio;
- gli infortuni sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo ed attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 9) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è definita dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta tra un minimo di cinque anni ed un massimo di venti anni e decorre in ogni caso dalla conclusione del contratto, come definito dall'Art. 2.

L'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta sarà non inferiore a 18 o superiore a 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e non potrà essere superiore a 80 anni compiuti alla scadenza. La Compagnia inoltre potrà valutare la sottoscrizione del contratto qualora l'Assicurato abbia un'età superiore a 65 anni e non superiore a 70 anni alla data di sottoscrizione, a fronte di specifici accertamenti sanitari.

ART. 10) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è calcolato in annualità anticipate e può essere versato sia annualmente sia semestralmente. In ogni caso il premio, anche se frazionato semestralmente, è dovuto per intero.

Il valore del premio è determinato in fase di sottoscrizione in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell'età, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita dell'Assicurato nonché delle attività professionali/sportive svolte, ed è adeguato annualmente come descritto al successivo Art. 11.

La Compagnia, in funzione delle informazioni fornite dall'Assicurato mediante la compilazione di un apposito questionario, si riserva di applicare alla tariffa una maggiorazione ovvero i seguenti sconti sul premio:

- One: 15%;
- Plus: 25%;
- Top: 35%.

In particolare, la Compagnia valuterà le informazioni rilasciate dall'Assicurato su:

- attività professionale e relativo inquadramento;
- attività sportiva;
- anamnesi familiare e personale (decessi causati da malattie cardiovascolari o tumori all'interno del nucleo familiare, valori pressori, livello di colesterolo degli ultimi 24 mesi, costituzione fisica);
- stile di vita e abitudini (uso di tabacco, droghe, alcol).

Le informazioni dettagliate sulla misura degli specifici sconti o maggiorazioni previste nonché sulle relative modalità di applicazione sono disponibili presso il Soggetto Distributore della Compagnia che le renderà note all'atto della sottoscrizione o in un momento successivo per i casi in cui la Compagnia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni. In tal caso Mediolanum Vita trasmetterà al Contraente un'appendice di contratto che dovrà essere accettata ai fini della conclusione dello stesso.

La modifica in corso di contratto dei requisiti che hanno determinato l'importo del premio all'atto della sottoscrizione, non incide sull'ammontare dello stesso che resta pertanto costante, fatta salva l'applicazione della rivalutazione ISTAT.

Il Contraente ha tuttavia l'obbligo di comunicare a Mediolanum Vita, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che determinino un aggravamento del rischio affinché la Compagnia possa valutare l'applicazione di una maggiorazione sul premio.

Il pagamento dei premi successivi al primo deve essere effettuato alle scadenze pattuite, con un termine di tolleranza di trenta giorni trascorsi i quali verranno applicati gli interessi di mora fin dal primo giorno. In caso di decesso dell'Assicurato sarà decurtata dal pagamento del capitale assicurato la rata di premio eventualmente mancante al completamento dell'annualità in corso.

Non sono previsti costi fissi (spese di emissione, ecc.). Sul premio sono applicati costi variabili in funzione del capitale assicurato, dell'età, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita, nonché delle attività professionali/sportive svolte dall'Assicurato, secondo le seguenti tabelle:

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE

Capitale assicurato: € 100.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	51,38%	50,00%	48,70%	45,97%
30	49,55%	47,50%	44,36%	40,67%
35	44,62%	41,78%	37,87%	34,16%
40	38,55%	34,69%	31,22%	28,23%
45	31,76%	28,67%	25,84%	23,65%
50	25,93%	23,81%	22,00%	20,55%

Capitale assicurato: € 200.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	47,78%	46,34%	45,12%	42,49%
30	45,89%	44,00%	41,04%	37,54%
35	41,22%	38,63%	34,98%	31,62%
40	35,65%	32,10%	28,98%	26,35%
45	29,49%	26,75%	24,25%	22,34%
50	24,31%	22,49%	20,92%	19,68%

Capitale assicurato: € 300.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	46,46%	45,00%	43,81%	41,23%
30	44,55%	42,73%	39,84%	36,43%
35	40,00%	37,50%	33,96%	30,73%
40	34,62%	31,18%	28,19%	25,70%
45	28,70%	26,09%	23,70%	21,89%
50	23,75%	22,04%	20,56%	19,38%

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE + COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI

Capitale assicurato: € 100.000

	TARIFFA BASE			
	Durata			
età	5	10	15	20
25	36,36%	35,71%	35,35%	34,38%
30	35,55%	35,00%	33,91%	32,40%
35	33,91%	32,93%	31,23%	29,47%
40	31,58%	29,73%	27,89%	26,14%
45	28,23%	26,42%	24,56%	22,98%
50	24,61%	23,11%	21,69%	20,48%

Capitale assicurato: € 200.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	34,00%	33,33%	33,01%	32,10%
30	33,17%	32,71%	31,71%	30,31%
35	31,69%	30,82%	29,25%	27,67%
40	29,59%	27,90%	26,25%	24,71%
45	26,57%	24,97%	23,30%	21,90%
50	23,34%	22,02%	20,78%	19,72%

Capitale assicurato: € 300.000

	TARIFFA BASE			
	durata			
età	5	10	15	20
25	33,17%	32,50%	32,20%	31,31%
30	32,34%	31,90%	30,94%	29,58%
35	30,91%	30,08%	28,57%	27,05%
40	28,91%	27,27%	25,69%	24,22%
45	26,01%	24,47%	22,87%	21,54%
50	22,90%	21,66%	20,47%	19,46%

I costi variabili sopra riportati sono applicati dalla Compagnia per l'acquisizione, amministrazione e gestione del contratto.

L'assunzione del rischio da parte di Mediolanum Vita comporta il preventivo accertamento delle condizioni generali dell'Assicurato, da effettuarsi:

- analizzando il Questionario - allegato alla Proposta di Assicurazione - compilato dall'Assicurato e con il quale egli informa la Compagnia sul proprio stato di salute, sulle proprie attività professionali e sportive e sullo stile di vita e abitudini;
- richiedendo all'Assicurato - ovvero lo stesso può espressamente richiedere - di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari o informazioni aggiuntive sull'attività professionale, sportiva e sullo stile di vita e sulle abitudini dell'Assicurato.

Per capitali assicurati superiori a 400.000,00 euro o nel caso in cui l'Assicurato al momento della sottoscrizione abbia un'età superiore ai 65 anni (nei casi previsti dall'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione), è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica il cui costo è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto ed è a carico dell'Assicurato. Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato sia superiore a 500.000 euro la Compagnia richiederà ulteriori informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Assicurato. Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita ed aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Nei casi di capitale assicurato superiore a 400.000 euro o nel caso in cui l'Assicurato al momento della sottoscrizione abbia un'età superiore a 65 anni, la Compagnia in collaborazione con Blue Assistance S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato un Servizio di prenotazione telefonica degli accertamenti sanitari cui deve sottoporsi ai fini della conclusione del contratto di assicurazione, il cui costo rimane comunque a carico dell'Assicurato stesso. La Compagnia potrà accollarsi totalmente o parzialmente il costo degli accertamenti anche in occasione di campagne promozionali, dandone notizia al Contraente al momento della sottoscrizione. L'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800.075651, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, comunicando:

- di aver sottoscritto la polizza Personal Life Serenity di Mediolanum Vita;
- le proprie generalità;
- l'importo del capitale che intende assicurare;
- il numero di telefono al quale può essere contattato

L'elenco delle strutture convenzionate presso le quali è possibile prenotare gli accertamenti è disponibile anche sul sito www.blueassistance.it.

ART. 11) INDICIZZAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

Il capitale assicurato opzionato in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed il premio della polizza saranno adeguati annualmente in base all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT (già indice del costo della vita). Ad ogni ricorrenza annuale di polizza il premio ed il capitale saranno adeguati in base al rapporto esistente tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT relativo al 4° mese precedente tale ricorrenza di polizza e quello analogo riferito all'anno precedente. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi stabiliti in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, le somme assicurate e i premi non verranno più adeguati per le annualità successive, e ciò fino alla scadenza del contratto.

ART. 12) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione della polizza ed i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

ART. 13) RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto a riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali; trascorso tale periodo la riattivazione può avere luogo solo dietro espressa domanda del Contraente e previa accettazione scritta di Mediolanum Vita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra di nuovo in vigore, per l'intero suo valore, alle ore ventiquattro del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere

riattivata. Venendo a cessare per qualunque motivo il pagamento del premio previsto per la copertura principale l'eventuale Copertura Complementare Infortuni si risolve di diritto; tuttavia, con la riattivazione della copertura principale e purché nel frattempo l'Assicurato non abbia subito infortuni, può essere riattivata anche la Copertura Complementare.

Il Contraente ha la facoltà di mettere fine alla Copertura Complementare Infortuni ad ogni scadenza annuale di premio, pur continuando a mantenere in vigore la copertura principale. Qualora il Contraente intenda valersi di questa sua facoltà, dovrà darne comunicazione a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, da far pervenire almeno 60 giorni prima della predetta scadenza.

ART. 14) BENEFICIARI

I Beneficiari sono designati dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza o, in un momento successivo, per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum Vita nonché per testamento.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere fatte in ogni momento, salvo i casi di cui all'Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto a Mediolanum Vita tramite lettera raccomandata. In mancanza della predetta comunicazione, la nomina
 o revoca o modifica dei beneficiari non saranno opponibili alla Compagnia ai sensi dell'Art. 1334 del Cod. Civ..

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di decesso gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

È facoltà del Contraente designare in proposta contrattuale un "Beneficiario Irrevocabile" al quale sarà erogato l'importo, pari al 10% del capitale assicurato alla data del decesso fino ad un massimo di 10.000 euro previsto dal servizio "Flash Benefit" descritto al successivo Art.17. Qualora il Contraente non indichi alcun Beneficiario Irrevocabile, in caso di decesso dell'Assicurato il servizio "Flash Benefit" non verrà esercitato e pertanto il capitale assicurato verrà liquidato interamente con le modalità previste ai punti 1) e 2) del successivo Art. 17.

ART. 15) RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

Il presente contratto non prevede la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.

ART. 16) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile, a condizione che l'Assicurato presti il proprio assenso. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del contratto e dell'assenso dell'Assicurato. Contestualmente, Mediolanum Vita deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione su polizza o su appendice.

Mediolanum Vita può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 del Codice Civile.

ART. 17) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1) Documentazione

Per la liquidazione delle prestazioni previste da MEDIOLANUM PERSONAL LIFE SERENITY devono essere preventivamente consegnati a Mediolanum Vita i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, dovrà essere inviata a Mediolanum Vita una richiesta di liquidazione, contenente le modalità di erogazione, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A) certificato di decesso dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- B) relazione medica compilata dal medico curante su apposito modulo predisposto dalla Compagnia, ovvero su documento di contenuto sostanzialmente analogo, attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso;
- C) documenti necessari ad identificare gli aventi diritto;
- D) ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria da Mediolanum Vita.

Inoltre, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali:

- Verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio;
- Decreto di Archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria Competente;
- Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se disponibili;

- Copia di eventuali cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri (in fotocopia).

2) Termini di pagamento

Mediolanum Vita esegue il pagamento entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della documentazione. Qualora tale termine non sia rispettato, Mediolanum Vita riconosce gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse in vigore. La liquidazione della prestazione è, in ogni caso, subordinata agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

I pagamenti sono effettuati in Italia ed in valuta nazionale corrente.

3) Servizio "Flash Benefit"

Qualora il Contraente abbia indicato, in fase di sottoscrizione della proposta contrattuale e senza alcun costo aggiuntivo, un Beneficiario Irrevocabile e lo stesso abbia accettato il beneficio ai sensi dell'Art. 1921 secondo comma del Codice Civile, in caso di sinistro Mediolanum Vita provvederà ad erogare, a tale soggetto, una prima parte dell'importo del capitale assicurato alla data del decesso, pari al 10% dello stesso fino ad un massimo di 10.000 euro. Tale importo verrà liquidato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di erogazione sottoscritta dal Beneficiario Irrevocabile di "Flash Benefit", contenente le modalità di erogazione, alla quale dovranno essere allegati:

- certificato di decesso dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- relazione medica compilata dal medico curante su apposito modulo predisposto dalla Compagnia, attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso;
- fotocopia di un documento identificativo del Beneficiario Irrevocabile di "Flash Benefit" in corso di validità.

Resta inteso che l'effettiva erogazione del "Flash Benefit" è subordinata alla sussistenza delle condizioni per la liquidazione delle prestazioni che la Compagnia si riserva di valutare anche in base alla documentazione prodotta.

Il restante importo del capitale assicurato verrà liquidato con le modalità previste ai punti 1) e 2), presentando la documentazione mancante.

4) Copertura Complementare Infortuni

Mediolanum Vita liquiderà il capitale assicurato dalla Copertura Complementare Infortuni a condizione che l'infortunio le venga comunicato mediante lettera raccomandata ove si indichi l'effettivo momento in cui gli aventi diritto sono venuti a conoscenza del decesso dell'Assicurato.

La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora, gli eventuali testimoni e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato l'infortunio nonché qualsiasi altra informazione e documentazione atta a comprovare che il decesso è conseguente ad infortunio.

Gli aventi diritto dovranno consentire a Mediolanum Vita lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a dare le informazioni che fossero necessarie.

ART. 18) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 19) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita rilascerà annualmente una documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei premi.

Mediolanum Vita comunicherà per iscritto al Contraente, in occasione della prima comunicazione utile, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia www.mediolanumvita.it.

ART. 20) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con Mediolanum Vita inerente il presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero di domicilio eletto dal Contraente o dal Beneficiario a seconda del soggetto che promuove la causa.

GLOSSARIO

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente

È la persona, fisica o giuridica, che stipula la polizza con Mediolanum Vita e si impegna ad effettuare i versamenti.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Età computabile

Età dell'Assicurato espressa in anni interi, alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi e per difetto le frazioni d'anno pari o inferiori a 6 mesi.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente a Mediolanum Vita comprensivo dei diritti fissi e degli eventuali interessi di frazionamento.

Questionario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute, sulle abitudini di vita e sulla attività professionale e sportiva dell'Assicurato, che la società utilizza al fine di poter stabilire l'importo del premio.

Reclamante

Soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Riserva matematica

La somma pari alle attività accantonate da Mediolanum Vita per far fronte agli obblighi contrattuali.

Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale: 20080 Basiglio (MI) Via F. Sforza Palazzo Meucci - Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973) mediolanumvita@pec.mediolanum.it - mediolanumvita.it

ID Raccomandazione Personalizzata

Spettabile
MEDIOLANUM VITA S.p.A.
Via F. Sforza, 15
20080 Basiglio - Milano 3 (MI)

PROPOSTA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

proposta n. _____

Luogo _____ Data di sottoscrizione _____

AGEVOLAZIONI

CODICE AGEVOLAZIONE _____ * _____
*Descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta in base all'accordo distributivo.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

COGNOME _____ NOME _____
CODICE FISCALE (obbligatorio) _____ CODICE CLIENTE (obbligatorio se già Cliente) _____
INDIRIZZO DI CONTRATTO (da compilare solo per chiedere che la corrispondenza **NON** venga inviata all'indirizzo di residenza; in assenza ogni comunicazione verrà inoltrata presso la residenza già censita e nota)
INDIRIZZO - via / piazza _____ numero civico _____
C.A.P. _____ LOCALITÀ (Comune) _____ PROV. _____ NAZ. _____

ASSICURANDO (da compilare obbligatoriamente qualora l'assicurato non coincida con il contraente)

COGNOME _____ NOME _____
CODICE FISCALE (obbligatorio) _____ CODICE CLIENTE (obbligatorio se già Cliente) _____

BENEFICIARI

IN CASO DI DECESSO: 026 GLI EREDI TESTAMENTARI O, IN MANCANZA DI TESTAMENTO, GLI EREDI LEGITTIMI* DELL'ASSICURATO
 027 IL CONIUGE O, IN MANCANZA, GLI EREDI TESTAMENTARI O, IN MANCANZA DI TESTAMENTO, GLI EREDI LEGITTIMI* DELL'ASSICURATO
 020 ALTRO (NOME, COGNOME E CODICE FISCALE)

*ai sensi dell'art. 565 del Codice Civile

Beneficiario Irrevocabile Servizio Flash Benefit (art.17 Condizioni di Assicurazione)
(per i nuovi clienti è necessario effettuare il censimento mediante Scheda Anagrafica)
COGNOME _____ NOME _____
DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____ CODICE CLIENTE (obbligatorio se già Cliente) _____
CODICE FISCALE (obbligatorio) _____ **PER ACCETTAZIONE DEL BENEFICIARIO IRREVOCABILE** _____

ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa entra in vigore, secondo quanto stabilito dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, dal giorno di incasso del premio iniziale, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.
Data di decorrenza _____ (da compilare esclusivamente se si desidera una data di decorrenza successiva a quella stabilita in funzione di quanto sopra descritto)

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

ETÀ ASSICURANDO ANNI DURATA POLIZZA ANNI CAPITALE ASSICURATO €
(minimo € 100.000)

Copertura Complementare Infortuni

TARIFFA BASE* SCONTO APPLICATO: ONE (15% SUL PREMIO BASE) PLUS (25% SUL PREMIO BASE) TOP (35% SUL PREMIO BASE)

PREMIO ANNUO LORDO* €

di cui € _____ quale maggiorazione applicata rispetto al premio iniziale per rischi sanitari o derivanti da determinati stili di vita (ad esempio fumo ed alcool)

di cui € _____ quale maggiorazione applicata rispetto al premio iniziale per rischi derivanti dall'attività professionale

di cui € _____ quale maggiorazione applicata rispetto al premio iniziale per rischi derivanti dall'attività sportiva

*la Tariffa ed il premio annuo sopra indicati potrebbero variare a seguito della valutazione individuale effettuata dalla Compagnia per i casi in cui la stessa è richiesta (art. 10 delle Condizioni di Assicurazione)

RATEAZIONE DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO E DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A Annuale S Semestrale

Il premio annuo lordo ed i relativi costi sono determinati in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell'età, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita e delle attività professionali/sportive svolte dall'Assicurato, come descritto alla sezione 4 e 6 della Nota Informativa.

CARENZA DELLA COPERTURA PRINCIPALE

Chiedo l'esclusione del periodo di carenza, ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, e sono consapevole della necessità di sottopormi a visita medica.

FIRMA DELL'ASSICURANDO

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREMIO

(La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti all'Agente Incaricato)

Premio Iniziale:

Riservato ai correntisti di Banca n° c/c
Mediolanum - addebito in c/c* c/c in apertura

Altra modalità** _____

(Per i premi versati tramite assegno - che dovrà essere "non trasferibile" e intestato a Mediolanum Vita S.p.A. -, è necessario riportare il numero dell'assegno, l'importo, il nome della banca emittente/trassata, la filiale/agenzia di riferimento).

* lo contraente, in quanto intestatario o cointestatario del suddetto c/c aperto presso Banca Mediolanum, Vi autorizzo a richiedere il trasferimento dell'importo sopra indicato, relativo alla presente sottoscrizione, a favore di Mediolanum Vita S.p.A. ovvero il diverso importo, maggiore o minore, risultante dalla valutazione individuale effettuata dalla Compagnia per i casi in cui la stessa è richiesta (art. 10 delle Condizioni di Assicurazione).

** La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione per lo svolgimento dell'adeguata verifica ai sensi della normativa Antiriciclaggio.

Premi successivi:

DISPOSIZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO (SDD) - (per il pagamento dei premi successivi al 1° versamento)

Il Sottoscritto, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum S.p.A. ad addebitare sul c/c identificato dall'IBAN sotto riportato, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti (a mezzo Sepa Direct Debit - SDD) inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda di seguito riportate (o aggiornate ad iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito e senza necessità per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sotto indicato (di seguito "Contratto di conto corrente") che regolano il rapporto con la Banca. Il sottoscrittore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell'autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il sottoscrittore e la Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche dalla Banca stessa e tempo per tempo vigenti.

Creditor ID

IT440030000001749470157

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE:

PAESE	CIN IBAN	CIN	CODICE ABI	CODICE CAB	NUMERO CONTO CORRENTE	N. PROPOSTA CONTO CORRENTE
			0 3 0 6 2	3 4 2 1 0		

Nel caso in cui il contraente non sia intestatario o cointestatario del suddetto conto corrente*, indicarne:

Cognome e Nome _____ Cod. Cliente _____

I dati personali raccolti tramite il modulo sono trattati da Mediolanum Vita S.p.a. nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679) e secondo quanto previsto nell'informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente fornita.

Data Firma Sottoscrittore SDD

Disposizione Permanente SDD su altra Banca: si allega modulo della disposizione permanente di addebito*.

*La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione per lo svolgimento dell'adeguata verifica ai sensi della normativa Antiriciclaggio.

DICHIARAZIONI E FIRME

Il sottoscritto Contraente:

essendo stato avvertito della possibilità di ricevere gratuitamente la documentazione informativa e contrattuale, su supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, sceglie la modalità:

NON CARTACEA (file pdf) CARTACEA

Se scelto il formato elettronico PDF, in sostituzione di quello cartaceo, dichiara di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentano di consultare e gestire autonomamente documenti in formato elettronico (file PDF), archiviati su supporto durevole. È informato della possibilità di richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sotto menzionati, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della Compagnia.

Resta salvo il mio diritto di modificare la scelta operata in corso di contratto richiedendo, anche per il tramite del Soggetto Distributore, l'invio su supporto duraturo cartaceo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato, in ogni sua parte, in tempo utile prima della sottoscrizione, la documentazione informativa e contrattuale.

Il Contraente, in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, conferma di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto ai propri bisogni assicurativi.

Il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza della possibilità di poter richiedere in ogni momento, accedendo al sito della Compagnia www.mediolanumvita.it, le credenziali di accesso all'Area Riservata del predetto sito per la consultazione della propria posizione assicurativa.

Il Contraente dichiara infine di aver preso visione di quanto contenuto nell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- di essere a conoscenza di poter esercitare la revoca della proposta secondo quanto indicato all'art.4 delle Condizioni di Assicurazione;
 - di aver versato o dato incarico a Banca Mediolanum di versare l'importo sopra riportato a titolo di rata lorda di perfezionamento prendendo atto che a partire dal giorno in cui il contratto è concluso, decorre ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione il diritto di recedere dal contratto, avendo diritto alla restituzione dei premi versati al netto della eventuale quota del premio relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto;
 - che il conto corrente da cui proviene il pagamento del Premio, utilizzato per la sottoscrizione della presente proposta, è a lui stesso intestato. La Compagnia si riserva comunque di richiedere idonea documentazione comprovante l'intestazione del rapporto, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti nei casi di utilizzo di altra modalità di pagamento del premio;
 - di aver ricevuto copia del documento ex art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018 contenente, tra l'altro, i dati essenziali sull'Intermediario e sull'attività svolta, completata in ogni sua parte dall'Intermediario;
 - di aver ricevuto copia della dichiarazione ex art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018, riepilogativa dei principali obblighi di comportamento a cui gli Intermediari sono tenuti
 - di essere consapevole che Banca Mediolanum s.p.a., in qualità di soggetto Distributore, agisce in conflitto di interessi in quanto controllante della società Mediolanum Vita S.p.A.
- In relazione alle dichiarazioni fornite nel Questionario Mediolanum Personal Life Serenity allegato, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale, si richiama l'attenzione sulle seguenti avvertenze a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario medesimo; c) anche nei casi non espressamente previsti da Mediolanum Vita, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con i relativi costi a suo esclusivo carico.**

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione (PLS ed. 02/2016 e successive edizioni): art. 3 (Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - incontestabilità); art. 5 (Rischio di decesso); art. 7 (Carenza della copertura); art. 8 (Copertura complementare infortuni - carenza, esclusioni); art. 14 (Beneficiari).

IL CONTRAENTE

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

- Scopo del rapporto: Protezione
- Dichiaro, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta sul retro del presente modulo, che la mia eventuale qualifica di persona esposta politicamente o di soggetto collegato a Persona Esposta Politicamente (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate nel retro del presente Modulo) è resa nota alla società attraverso la compilazione della "Scheda anagrafica e modulo di adeguata verifica", messa a disposizione dal soggetto Distributore, che si allega al presente modulo.
- Inoltre, in qualità di Contraente del presente contratto dichiaro:
 - consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (art.55, commi 2 e 3, D. Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (cfr. art. 20 del D. lgs. 231/2007, art. 2 e succ. mod. e int.), per consentire alla società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la legislazione vigente. Garantisco che le stesse sono esatte e veritiere, e mi impegno a comunicare ogni futura ed eventuale modifica alla Compagnia (cfr. art. 22, D. lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
 - di essere consapevole che l'efficacia del contratto è condizionata, anche successivamente al perfezionamento dello stesso, allo svolgimento da parte della Compagnia dell'adeguata verifica della clientela e del Terzo Pagatore, qualora presente, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio in un termine indicativo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. La Compagnia in ogni caso comunicherà al Contraente la data di decorrenza del contratto all'interno del Documento di Polizza;
 - di essere consapevole che la Compagnia, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti già in essere, a chiudere gli stessi, previa restituzione degli importi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di mia spettanza mediante bonifico sul conto dal quale l'operazione ha avuto origine e dove non possibile in un conto da me specificato (aperto a mio nome e detenuto presso un istituto di credito italiano) (art. 42 del D. lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
 - di essere consapevole che le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int..

IL CONTRAENTE

FIRMA DELLA PROPOSTA

IL CONTRAENTE/ASSICURANDO

L'ASSICURANDO*

*da firmare obbligatoriamente qualora l'Assicurando non coincida con il Contraente

SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI per l'identificazione dei firmatari del presente Modulo di Proposta

Cognome e nome Consulente Finanziario



Firma del Consulente Finanziario

Codice Consulente Finanziario

Codice Area

Cognome e nome

Codice Credit & Protection Specialist

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (c.d. PEP)

Art. 1, lett. dd) del D. Lgs. 231/2007

dd) **persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro
Imprese di Milano n. 01749470157 - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese
di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum,
iscritto al n. 055 dell'Albo dei gruppi assicurativi - Società con unico Socio
Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

è un prodotto di

